



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 28.05.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione tariffe anno 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 17,00, in Dorgali, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla 1^a convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PRESENTI: Carta Mario Angelo G. – Delussu Ignazio - Fancello Fabio – Fancello Ilaria – Fronteddu Antonio – Fronteddu Fabio - Lai Serafino – Lavra Stefano – Loi Ignazio - Loi Sebastiano – Mereu Giovanni Mariano – Mereu Graziella – Mesina Sara – Monne Anna - Nonne Gian Michele – Patteri Giovanni - Spanu Salvatore

ASSENTI:

Totale presenti n. 17 Consiglieri su n. 17 assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica. Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Carta Mario Angelo G.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO

Sentito l'Assessore al Bilancio, che illustra la proposta di deliberazione;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata per l'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è stabilita nelle seguenti misure:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 %
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%
riduzione fino allo 0,1 per cento.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la propria deliberazione n. 30 odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con 12 voti a favore e 5 astenuti (Fronteddu Fabio, Loi Sebastiano, Mereu Graziella, Nonne Gian Michele, Patteri Giovanni), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - aliquota immobile adibito ad abitazione principale 0,4%
 - aliquota altri immobili non adibiti ad abitazione principale 0,76%
 - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
 - c) Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
 - d) ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 e che potranno essere rideterminate entro i termini previsti dalla legge;
5. di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgvo N. 267/2000;
6. di rendere la presente, con separata votazione con 12 voti a favore e 5 astenuti (minoranza), immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 135, 3° comma, del D.Lgvo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Angelo Carta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Lucia Tabasso)

ME/li

ATTESTAZIONI E PARERI

(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE
F.to (Dr.ssa Elena Mereu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune il 21.05.12 per quindici giorni consecutivi (immediatamente esecutiva ex art. 134 D.Lgvo 267/2000). Contestualmente, è stata trasmessa copia ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

E' COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE AGLI ATTI IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI DORGALI
ALBO PRETORIO

Pub. N. 282
dal 31.05.12 al 15.06.12

IL MESSO COMUNALE
(Chessa Salvatore)